

CONVENZIONE ATTUATIVA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E L'ISTITUTO GIANNINA GASLINI NEL TESTO APPROVATO DAGLI ORGANI ACCADEMICI (SENATO ACCADEMICO 19/7/2004 E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 20/7/2004) CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GASLINI CON DELIBERAZIONE N. 93 DEL 2004.

L'Università degli Studi di Genova e l'Istituto Scientifico Giannina Gaslini con sede in Genova (che nel prosieguo verranno indicati più semplicemente come Università e Gaslini), rappresentati rispettivamente dal Rettore Prof. Gaetano Bignardi e dal Commissario Starordinario Prof. Vincenzo Lorenzelli.

Attesi i contenuti dell'art. 6 punto 2 del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i. che prevede che i rapporti in attuazione dei protocolli di intesa intervenuti fra Università e Regioni, per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione in materia sanitaria di didattica e di ricerca, siano regolati da appositi accordi tra le Università, le Aziende Ospedaliere, le Unità Sanitarie Locali e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Visti: il Protocollo Generale d'intesa fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova in attuazione dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 e del DPCM 24 maggio 2001 sottoscritto in data 17 marzo 2004, nel seguito denominato "Protocollo Generale", che all'art. 13 prevede che i protocolli attuativi stipulati dall'Università con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico devono essere conformi ai contenuti dello stesso Protocollo Generale, per la parte non incompatibile con i fini istituzionali e non in contrasto con l'ordinamento degli Istituti stessi, quale definito ai sensi della normativa vigente.

Tenuto conto che il richiamato art. 13 del Protocollo Generale fa salva la possibilità da parte degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di stipulare specifici protocolli d'intesa con l'Università in materia di ricerca nell'ambito dell'autonomia dei predetti Enti.

Atteso altresì che l'art. 8 del D.Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 prevede che le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo stesso concernenti il personale universitario si applichino a tutto il personale universitario in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Attesa conseguentemente la necessità di regolare con apposita convenzione attuativa l'intera materia specificatamente prevista nel Protocollo Generale e nel D.Lgs. 517/99 in relazione ai rapporti conseguenti all'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra l'Università e l'Istituto Scientifico G. Gaslini.

Considerato l'accordo attuativo del Protocollo Generale di intesa che, nella necessità di assicurare la presenza delle strutture assistenziali essenziali per le attività di didattica e di ricerca, individua in allegato:

- le unità operative proprie della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- le unità operative ospedaliere a direzione universitaria;
- le unità operative degli Istituti con prevalente finalità di ricerca a direzione universitaria per l'Azienda Ospedaliera integrata San Martino – Università, per l'Isituto G. Gaslini e per l'Istituto Scientifico Tumori, con l'indicazione che le stesse saranno definite e dimensionate negli atti di autonomia aziendale a seguito della verifica e del rispetto dei parametri, dei livelli di attività e delle soglie operative fissate nel Protocollo Generale d'intesa.

Nel reciproco interesse, per la gestione dell'assistenza sanitaria connessa ai fini istituzionali della ricerca e della didattica medica universitaria, tenuto conto anche dei contenuti del Piano Sanitario Regionale in relazione ai rapporti fra programmazione regionale sanitaria e programmazione universitaria, stabiliscono quanto segue:

Art. 1

Scopo essenziale del presente accordo attuativo è lo svolgimento coordinato delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca tra Università e Istituto G. Gaslini, in modo tale da migliorare il servizio pubblico all'utenza dell'Istituto, accrescendo la qualità dei processi formativi degli operatori, sviluppare l'innovazione tecnologica e le risorse cliniche e biomediche, nella salvaguardia del principio di autonomia dell'Istituto e delle finalità istituzionali dell'Università.

Art. 2

Le parti prendono atto che le strutture proprie dell'Università che, con il personale universitario, concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo Generale d'intesa nell'ambito dell'Istituto Scientifico Gaslini, sono quelle risultanti all'allegato A dell'accordo attuativo del Protocollo Generale di intesa approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 47 del 9 e 18 dicembre 2003 e vengono specificatamente recepite con la presente convenzione.

Conseguentemente al presente protocollo attuativo verranno allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante dello stesso:

- Allegato A) comprendente specificatamente l'elenco delle unità operative complesse proprie della Facoltà di Medicina e Chirurgia individuate nell'accordo attuativo regionale soprarichiamato, e l'organigramma delle stesse, intendendosi per organigramma, il numero di posti letto a disposizione delle singole strutture di degenza ordinaria, di day hospital e di day surgery, gli ambulatori e i laboratori, il personale universitario ed il personale dipendente dell'Istituto Gaslini assegnato alle stesse, individuati nominalmente e con l'indicazione della relativa qualifica professionale equivalente.
- Allegato B) contenente l'elenco delle unità operative ospedaliere semplici e complesse, a direzione universitaria, il relativo organigramma, il personale universitario assegnato ed il personale dipendente dell'Istituto, individuati nominalmente e con l'indicazione della qualifica professionale assistenziale posseduta o di equiparazione.
- Allegato C) contenente l'elenco delle unità operative dell'Istituto con prevalente finalità di ricerca a direzione universitaria, l'elenco del personale universitario e dipendente dell'Istituto specificatamente individuato.
- Allegato D) contenente l'elenco delle attrezzature universitarie a disposizione dell'attività assistenziale e la percentuale di utilizzo delle stesse a tale fine.

L'Istituto Scientifico provvederà con apposito allegato ad individuare le attrezzature a disposizione delle unità operative universitarie e delle unità operative a direzione universitaria.

Parimenti avverrà per l'individuazione degli spazi a disposizione rispettivamente per l'assistenza, la didattica e gli studi dei docenti sia per le unità operative universitarie che per le unità operative ospedaliere a direzione universitaria.

Le parti si impegnano ad individuare con intesa separata le unità operative semplici proprie della Facoltà di Medicina e Chirurgia, tenuto conto del processo di riorganizzazione dipartimentale in fase di svolgimento.

I contenuti degli elenchi del personale universitario e dipendente dell'Istituto Gaslini sono automaticamente aggiornabili attraverso comunicazione fra i due Enti.

L'elenco delle attrezzature sarà automaticamente aggiornato con comunicazione di una delle parti, per effetto di implementazioni o di fuori uso delle strumentazioni.

Art. 3

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del Protocollo Generale regione Università, il Rettore o suo delegato si rapporterà con il legale rappresentante dell'Istituto Gaslini al fine di garantire il monitoraggio delle soluzioni organizzative adottate o la risoluzione di eventuali problematiche relative alle strutture universitarie convenzionate.

Per l'esame di eventuali singole problematiche il Rettore ed il Presidente dell'Istituto potranno preliminarmente avvalersi di una commissione a cui parteciperà il Direttore Generale, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Direttore Scientifico e il Direttore Sanitario dell'Istituto e il Direttore del Dipartimento Universitario di Pediatria.

Le parti convengono che la costituzione dei dipartimenti ove sussistono unità operative universitarie avverrà previa consultazione dell'Università.

Le parti prendono atto altresì dei parametri di attività individuati all'art. 3 del Protocollo Generale sulla base dei quali vengono definite le attività assistenziali necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, tenuto conto ovviamente: delle esigenze didattico scientifiche, della definizione dei livelli di assistenza e del processo di razionalizzazione delle necessità degenziali finalizzato all'appropriatezza delle prestazioni.

Art. 4

All'interno dei dipartimenti assistenziali o fra più di essi, sulla base di intese fra il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Direttore Generale dell'Istituto potranno essere strutturati i programmi di cui all'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 21.12.99 n. 517, finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.

Art. 5

L'Istituto Gaslini mette a disposizione dell'Università i propri locali indicati negli appositi allegati richiamati all'articolo 2) per i compiti istituzionali dell'Università strettamente coordinati con quelli dell'Istituto.

L'Università si impegna al versamento annuo dell'importo di euro 86.500 sia per i locali messi a disposizione per la didattica che a copertura degli oneri assunti dall'Istituto per le relative spese generali.

Gli oneri per spese di manutenzione, utenze e quant'altro relative agli spazi assistenziali rimangono a totale carico dell'Istituto.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, al personale docente universitario ed al personale equiparato, al personale della dirigenza sanitaria, compreso negli elenchi previsti al precedente art. 2 spettano i seguenti compensi che tendono non ad equiparare la retribuzione del personale docente universitario alla dirigenza medica, ma a concretizzare il riconoscimento di quanto dovuto agli stessi per l'attività complessiva da essi svolta. In particolare, oltre al trattamento economico erogato dall'Università spetta:

1. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse all'incarico attribuito;

2. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché di efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;
 3. l'indennità di esclusività di rapporto;
 4. altri emolumenti aggiuntivi riconosciuti a seguito del raggiungimento di obiettivi predefiniti.
- Fino al 24 agosto 2006 ogni professore o ricercatore (o dipendente tecnico amministrativo universitario) in convenzione non potrà percepire comunque una retribuzione complessiva inferiore a quella definita sulla base delle graduazioni delle funzioni svolte.

Le parti convengo che i trattamenti di cui sopra sono attribuiti mensilmente all'Università con le modalità di cui all'art. 15. Gli oneri contributivi relativi sono a carico dell'Istituto, il quale li attribuirà all'Università per il relativo versamento.

Nella fase transitoria, in attesa delle determinazioni delle somme di cui al 1° comma del presente articolo, continueranno ad essere erogati i trattamenti economici previsti dalla precedente normativa.

Il personale universitario docente e quello tecnico amministrativo previsto in convenzione presterà un orario di presenza in servizio utile alla corresponsione dell'indennità integrativa sopra richiamata, sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività di didattica e di ricerca e delle necessarie attività assistenziali.

Tutto il personale universitario che presta servizio presso l'Istituto, deve assicurare un orario nelle strutture dell'Istituto uguale a quello previsto dai contratti di lavoro del personale del S.S.N.. Il predetto orario di presenza viene rilevato con modalità analoghe a quanto stabilito per l'analogo personale del S.S.N..

Le parti convengono che il personale universitario docente e quello tecnico amministrativo equiparato a dirigente del ruolo sanitario che svolge attività assistenziale è responsabile dei risultati assistenziali conseguiti, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati ed alle specifiche funzioni loro attribuite, ai sensi del D.Lgs. 517/99, art. 5 commi 2 e 3.

Le parti concordano inoltre che, ai fini della determinazione della pianta organica e della programmazione delle attività la quantificazione dell'impegno assistenziale medio fornito dall'Università, per un equilibrato rapporto con quello previsto per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è da confermare nell'ambito del rapporto del 50%, nel rispetto dell'attività istituzionale del singolo dipendente universitario.

L'inserimento negli elenchi del personale convenzionato di personale universitario docente di nuova assunzione ed assegnato alle strutture assistenziali universitarie è subordinato all'autorizzazione richiesta dall'Università all'Istituto.

Università ed Istituto Gaslini concordano che al personale docente di cui all'art. 15 nonies del D.Lgs 502/92 e successive modiche e integrazioni, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali scientifiche e di didattica, è attribuita dal Consiglio di Amministrazione la responsabilità clinica completa di singoli pazienti o gruppi di pazienti (oppure in caso di docenti che operano in servizi diagnostici o preventivi senza responsabilità cliniche dirette, la responsabilità delle singole prestazioni o gruppi di prestazioni) in relazione ai compiti istituzionali annualmente attribuiti dal Consiglio di Facoltà.

Detta attività è dimensionata dai dipartimenti interessati nei limiti determinati dal numero di studenti e dalla produzione scientifica e sarà in relazione alle dimensioni ed ai regolamenti relativi all'attività assistenziale in atto nel singolo dipartimento. E' fatta ovviamente salva la responsabilità di tipo organizzativo del direttore del dipartimento dell'Istituto e del direttore dell'unità operativa.

Il personale docente di cui al precedente comma è analiticamente individuato nell'elenco del personale allegato al presente protocollo attuativo, con gli aggiornamenti previsti all'art. 2.

Le parti nell'intento, inoltre, di facilitare le intese relative ai fabbisogni formativi in armonia alle scelte riorganizzative dei servizi assistenziali, concordano sulla necessità di trovare modalità automatiche di applicazione dell'art. 5, punto 4, del D.Lgs. 517/99 garantendo ai docenti di 1^a fascia ai quali non sia stato o non sia possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il necessario supporto dell'attività assistenziale quale indissolubile requisito all'attività didattico-formativa, attraverso l'affidamento o la gestione di specifici programmi.

L'inserimento temporaneo negli elenchi del personale convenzionato di personale universitario assunto con contratto a tempo determinato ed assegnato alle strutture assistenziali universitarie è effettuato su autorizzazione dell'Istituto in base all'incidenza delle necessità assistenziali.

Il personale operante temporaneamente quale assegnista o dottorando, presso gruppi di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'attività di ricerca clinica, può svolgere attività clinica nel contesto del progetto di ricerca che costituisce la base dell'assunzione. Detto personale è inserito in un elenco separato e non ha diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto percepito per effetto del contratto di ricerca.

Al personale universitario convenzionato vengono conferiti gli incarichi espressamente previsti dai CCNL della dirigenza medica, sanitaria e del personale del comparto del S.S.N. per le stesse tipologie di incarico adottate per il personale dipendente dell'Istituto e a seguito di contrattazione aziendale con le OO.SS.

I predetti incarichi vengono conferiti dal direttore generale dell'Istituto, previa intesa con il Rettore. La nomina e la cessazione dall'incarico dei Direttori delle strutture previste nel presente accordo saranno effettuate d'intesa fra il Rettore e il presidente dell'Istituto.

Gli incarichi conferiti possono cessare:

- per dimissioni volontarie dell'interessato;
- per la prevista scadenza del termine di durata;
- per gravi circostanze sopravvenute che rendano materialmente e giuridicamente impossibile la prosecuzione dell'incarico;
- per revoca, nei casi e secondo le procedure previste dalle pertinenti norme in vigore e dai CCNL vigenti;
- per sospensione nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, nel rispetto delle procedure previste all'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 517/99.

Art. 7

L'Istituto e l'Ateneo possono istituire posizioni organizzative riferite ad articolazioni organizzative e/o funzionali caratterizzate da elevata responsabilità e autonomia attribuibili al personale tecnico amministrativo universitario non dirigente.

A fronte di tale riconoscimento verranno corrisposti i compensi incentivanti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale del comparto del S.S.N. per le posizioni organizzative.

Art. 8

Il personale universitario equiparato a dirigenti medici e sanitari che hanno accettato gli incarichi previsti all'art. 6 sono sottoposti a valutazione sulla base della normativa legislativa e contrattuale vigente da parte del Nucleo di valutazione previsto nell'ambito dell'Istituto implementato da uno o più rappresentanti all'uopo indicati dal Rettore.

Art. 9

Tutte le unità operative dell'Istituto Gaslini a direzione non universitaria possono essere utilizzate ai fini della didattica integrativa di quella universitaria (corsi di lauree sanitarie e tirocini post laurea).

Per quanto attiene le esigenze della scuola di specializzazione, i singoli direttori delle scuole potranno lasciare le relative idoneità alle strutture che lo richiederanno anche in assenza di specifica richiesta dell'Istituto.

Con riferimento agli specifici protocolli previsti fra Regione e Università per disciplinare la reciproca collaborazione per il conseguimento di una formazione adeguata alle necessità sanitarie della popolazione, le parti concordano sul principio contenuto nel Protocollo Generale secondo il quale deve essere assicurata la priorità della rotazione degli specializzandi tra le strutture universitarie e le strutture dell'azienda ospedaliera integrata e degli Istituti Scientifici in possesso dei requisiti di idoneità che garantiscono le prioritarie esigenze della formazione e dell'apprendimento della ricerca clinica.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento in modo da garantire le professionalità necessarie anche in relazione alle esigenze delle nuove tecnologie, in armonia con i nuovi orientamenti normativi relativi alla trasformazione dei corsi di specializzazione in contratti di formazione lavoro.

Al personale dirigente medico e sanitario dell'Istituto che presta servizio nelle strutture convenzionate possono essere affidate funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. L'individuazione delle attività da svolgere sarà effettuata di concerto dal Preside della Facoltà di medicina e chirurgia e il Direttore Generale dell'Istituto.

Con atto separato verranno definite le modalità ed i termini della partecipazione dei dirigenti sanitari dipendenti dell'Istituto Gaslini all'attività didattica universitaria e le modalità di accesso degli stessi ai fondi di Ateneo di cui all'art. 4 comma 2 della legge 19.10.99, n. 370

Art. 10

L'Istituto mette a disposizione idonee strutture per consentire l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia ai medici universitari.

Per l'esercizio di tale attività vengono applicate le normative in vigore, nonché le eventuali regolamentazioni in materia previste dall'Istituto per i propri dipendenti.

L'esercizio di detta attività è garantito e gestito direttamente fra l'Istituto ed il dipendente universitario. L'Istituto si impegna a comunicare tempestivamente variazioni o eventuali situazioni ostative. Si impegna altresì alla corresponsione degli importi agli interessati, tramite l'Ateneo, nei tempi previsti per i propri dipendenti.

L'Istituto provvederà alla regolamentazione ed organizzazione dell'attività di consulenza assistenziale in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni contenute nei Decreti Legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 19 giugno 1999, n. 229 ed agli atti di indirizzo e coordinamento emanati con DPCM 27 marzo 2000.

A tale proposito il Direttore Generale verificherà, con il concorso del Direttore del Dipartimento Aziendale e del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per le rispettive competenze, la compatibilità delle prestazioni di consulenza assistenziale richieste al personale universitario convenzionato, in rapporto all'attività di didattica, di ricerca ed assistenziale e tenuto conto dello stato giuridico del personale universitario stesso.

Le prestazioni sopra evidenziate saranno effettuate dal personale universitario in base a specifico rapporto convenzionale stipulato fra l'interessato, il richiedente ed il Direttore Generale, sulla base dei criteri di cui al primo comma.

Nell'ambito della regolamentazione relativa all'attività libero professionale, i Direttori Generali prevederanno altresì i limiti di compatibilità relativi alle attività a carattere non gratuito e diverse dall'attività libero professionale disciplinate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al DPCM 27 marzo 2000.

Art. 11

La responsabilità sanitaria, sotto il profilo igienico organizzativo fa capo al Direttore Sanitario dell'Istituto Gaslini che si avvarrà della collaborazione dei direttori di dipartimento nell'adottare disposizioni di carattere organizzativo per le unità operative universitarie, nel rispetto delle loro attività istituzionali.

Art. 12

Al tavolo delle relazioni sindacali dell'Istituto partecipano, congiuntamente alle organizzazioni ospedaliere, anche le organizzazioni sindacali universitarie.
Per le trattative concernenti l'area negoziale medica, la rappresentanza universitaria sarà costituita da personale medico.

Art. 13

Il finanziamento della presente intesa avviene attraverso la quota di finanziamento regionale all'Istituto e tiene conto dei maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca sulle attività assistenziali svolte dalle unità operative universitarie.
Le risorse previste annualmente con deliberazione della Giunta Regionale verranno evidenziate nel bilancio dell'Istituto e saranno impiegate prioritariamente per la copertura degli oneri del personale universitario.

L'Istituto si impegna a versare all'Università le somme dovute, nei limiti delle assegnazioni regionali, in modo da garantire al personale universitario una erogazione del dovuto contestuale a quella del personale del S.S.N.

Resta confermata la competenza del dipartimento universitario sui proventi economici delle attività di ricerca specificatamente affidate all'Università.

Art. 14

In armonia con i contenuti del Protocollo Generale e della presa d'atto delle parti del fatto che la ricerca è essenziale per lo sviluppo dell'attività clinica, l'Università assicura che le prestazioni relative a contratti e convenzioni di ricerca in conto terzi, svolte nell'ambito delle unità operative universitarie, devono essere effettuate senza pregiudizio del livello qualitativo e quantitativo dell'attività assistenziale; il Direttore Generale dovrà dare preventivo assenso sugli eventuali costi aggiuntivi conseguenti all'Istituto per l'attivazione del contratto.

I relativi proventi sono riscossi e gestiti direttamente dall'Università e dai dipartimenti universitari, secondo il regolamento di cui all'art. 42 dello Statuto universitario, con rimborso all'Istituto di tutti gli oneri sostenuti in relazione alla erogazione della prestazione. In analogia a quanto previsto per il

personale universitario, al personale dipendente dal S.S.R. saranno erogati gli eventuali proventi spettanti in ragione della partecipazione alla ricerca.

Il parere etico necessario all'effettuazione delle ricerche cliniche di cui ai commi precedenti è affidato ad un Comitato Etico dell'Istituto Gaslini. Il Comitato Etico è disciplinato dalle disposizioni ministeriali in materia.

Le attività cliniche degli studi spontanei per procedure previste dalla medicina basata sull'evidenza sono coperte attraverso estensione della polizza assicurativa dell'Istituto, su autorizzazione del Direttore Generale dello stesso.

Art. 15

L'Istituto è responsabile civilmente per l'attività assistenziale svolta dal personale universitario, dagli iscritti alle scuole di specializzazione di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 257 e 17 agosto 1999, n. 368, dai titolari di contratti di ricerca e dottorandi che interagiscono con attività assistenziali e dai laureati in medicina e chirurgia che effettuano il tirocinio pre abilitazione.

L'Istituto stipulerà apposita ed adeguata polizza di assicurazione, ai sensi e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative sanitarie, per la responsabilità civile derivante da danni a terzi ricoverati o comunque assistiti anche ambulatorialmente nelle unità operative per fatti dei soprarichiamati soggetti.

L'Università si farà carico dell'onere assicurativo relativo alla responsabilità civile per danni a terzi ricoverati o comunque assistiti per fatto degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.


Art. 16

In applicazione dell'articolo 10 del Decreto Interministeriale 5.8.1998, n. 363 (norme per l'individuazione di particolari esigenze delle università ai fini delle norme del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 e s.m.i.), al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso l'Istituto Gaslini, il soggetto cui compete gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 626/94 è individuato per le attività assistenziali nel Direttore Generale dell'Istituto stesso.

Genova, addì **13 SET. 2004**


IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI GENOVA

Prof. Gaetano Bignardi



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO G. GASLINI

Prof. Vincenzo Lorenzelli




ADDENDUM:

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione attuativa entra in vigore il 13.9.2004 ed ha durata fino al 12.9.2007.


IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI GENOVA

Prof. Gaetano Bignardi




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO G. GASLINI

Prof. Vincenzo Lorenzelli



ISTITUTO GIANNINA GASLINI
per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza
Istituto a carattere scientifico
GENOVA – QUARTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 93

L'anno duemilaquattro, addì tredici, del mese settembre, alle ore 17,00, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Largo G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statutari.

Sono intervenuti i Signori:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dr. Ugo Serra | - Presidente |
| 2) ing. Paolo Enrico Debarbieri | - Vice Presidente |
| 3) prof. Giulio Alcozer | - membro |
| 4) dr.ssa Narcisa Brassesco Pace | - " |
| 5) prof. Salvatore Ottavio Cosma | - " |
| 6) sig. Gregorio Gavarone | - " |
| 7) dr. Luciano Grasso | - " |
| 8) rag. Emilio Pietro Molinari | - " |
| 9) prof. Sandro Pontremoli | - " |

Sono assenti i Signori:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore scientifico, prof. Lorenzo Moretta ed il direttore sanitario, dr. Roberto Tramalloni
- Il direttore generale, che svolge anche funzioni di verbalizzante dr. Antonio Infante.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Convenzione attuativa Istituto G. Gaslini/Università degli Studi di Genova.

Il Consiglio

Premesso:

- che in data 17/3/2004 sono stati firmati il Protocollo Generale d'Intesa Regione/Università degli Studi ed il relativo Accordo Attuativo, adottati in adempimento dell'art. 6 del D. Lgs. N. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1 del D. Lgs. N. 517/1999 destinati a disciplinare i nuovi rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università degli Studi di Genova attraverso appositi protocolli attuativi adottati dai Direttori Generali delle aziende sanitarie, degli enti e degli Istituti scientifici convenzionati d'intesa con il Rettore, nel rispetto dei contenuti del predetto Protocollo Generale;
- che detti documenti sono stati trasmessi all'Istituto con nota prot. N. 8374 del 31.3.2004 del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova;
- che i Protocolli attuativi dovranno disciplinare i nuovi rapporti di collaborazione tra l'Università di Genova e questo Istituto, rapporti fino ad oggi regolamentati dal precedente atto convenzionale in regime di prorogatio;

Vista la deliberazione n. 74 del 23.6.2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha preso atto della nuova realtà assistenziale così come configurata negli allegati all'Accordo Attuativo al protocollo generale d'intesa che individua le UU.OO. proprie della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle ospedaliere a direzione universitaria;

Dato atto che con il citato provvedimento deliberativo è stato precisato che lo stesso doveva costituire documento base per addivenire, nel rispetto dei tempi tecnici compatibili con l'organizzazione dei due soggetti, alla stipula del Protocollo Generale Istituto/Università con il quale dovranno essere definiti e regolamentati tutti gli aspetti relativi ai rapporti tra questo Istituto e l'Università stessa;

Vista la nota prot. n. 18686 del 27.7.2004 con la quale il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi ha trasmesso copia dell'ipotesi di convenzione attuativa tra l'Università e questo Istituto scientifico, nel testo approvato dagli organi accademici (Senato Accademico 19/7/2004 e Consiglio di Amministrazione 20/7/2004);

Presa visione della parte normativa del documento e riscontrato che la stessa è conforme a quanto contenuto nel Protocollo Generale di Intesa Regione/Università degli Studi e nel relativo Accordo Attuativo sottoscritto in data 17.3.2004 ed integra l'atto deliberativo n. 74 del 23.6.2004 adottato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto d'intesa con il Magnifico Rettore;

Ritenuto, in considerazione della natura scientifica dell'Istituto, di modificare il documento in argomento nei seguenti punti:

- art. 3 – comma 2 – integrare la commissione con la figura del direttore scientifico
- art. 6 – comma 10 – sostituire le parole “dal direttore generale” con “dal Consiglio di Amministrazione”;

Ritenuto, ancora, relativamente agli allegati al Protocollo Generale d'Intesa, di rivedere gli stessi e procedere alla loro approvazione in una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, al fine di riscontrare l'esattezza dell'elenco del personale e degli arredi;

Ritenuto inoltre di demandare a successiva determinazione l'individuazione dei locali da mettere a disposizione dell'Università degli Studi in relazione alla nuova realtà assistenziale universitaria presente in Istituto;

Ritenuto pertanto di approvare il testo della convenzione con le modifiche sopra illustrate e di rinviare a successiva determinazione la definizione degli allegati al Protocollo Generale d'Intesa;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;


Con voti unanimi,

Delibera


1. di approvare il testo della convenzione attuativa tra l'Università e questo Istituto scientifico, nel testo approvato dagli organi accademici (Senato Accademico 19/7/2004 e Consiglio di Amministrazione 20/7/2004) e con le modifiche illustrate in premessa, ad integrazione dell'atto deliberativo n. 74 del 23.6.2004;
2. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione degli allegati al Protocollo Attuativo, limitatamente all'elenco del personale e degli arredi al fine di riscontrarne l'esattezza, e l'individuazione dei locali da mettere a disposizione dell'Università degli Studi in relazione alla nuova realtà assistenziale universitaria presente in Istituto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 4 - comma 8° - della legge 30.12.1991, n. 412.

All. n. 1


Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Infante)



Il Presidente
(Dott. Ugo Serra)



N° d'ordine 1404
ISTITUTO "GIANNINA GASLINI"
Pubblicato all'Albo dell'Istituto
dal 1 OTT. 2004 al 1 OTT. 2004
L'incaricato Il Dirigente Amm.vo



Atto non soggetto a controllo (art. 4,
comma 8°, Legge 30 Dic. 1991, n° 412)
Reso immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Dr. A. Infante)

